SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1721)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

(V. *Stampato Camera n.* **3459**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Tutela dell'ambiente)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 280 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « 300 miliardi »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonchè di spese generali degli enti concessionari ».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: « , con particolare riguardo alle zone interne, »;

al comma 1, lettera a), *sono soppresse le parole*: « , con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini »;

al comma 1, lettera d), *le parole*: « il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi » *sono sostituite dalle seguenti*: « il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica »;

al comma 1, la lettera e) *è soppressa;*

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere *a*) e *b*), nonchè del piano economico forestale di cui al successivo articolo 3, la regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi »;

il comma 2 *è sostituito dal seguente*:

« 2. Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati ».

All'articolo 4:

al comma 1, *le parole*: « 300 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « 304 miliardi ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 28 del 4 febbraio 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonchè di spese generali degli enti concessionari.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonché i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini, con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari all'esecuzione e alla gestione delle attività sopra indicate.

2. Per la predisposizione dei piani organici e dei programmi esecutivi di cui al comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente ai punti *a*) e *b*), nonché per la relazione del piano economico previsto dall'articolo 3, è attribuito alla regione un contributo di lire 20 miliardi, da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonchè i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini;

b) *identico;*

c) *identico;*

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e zootecniche e la valorizzazione turistica;

e) **soppressa.**

1-*bis*. Per la redazione del piano generale di interventi e dei relativi piani organici e programmi esecutivi indicati al precedente comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente alle lettere *a*) e *b*), nonchè del piano economico forestale di cui al successivo articolo 3, la regione si avvale, previa costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, oltre che dei propri uffici, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici decentrati della cessata Cassa per il Mezzogiorno, degli istituti delle università calabresi.

2. Per gli oneri connessi con quanto indicato al precedente comma è attribuito alla regione un contributo di lire 4 miliardi da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

Art. 4.

1. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ROMITA — GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. All'onere di lire 304 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. *Identico.*